



Milano, 8 maggio 2017

Ai Gent. Sigg.  
CLIENTI  
Loro Sedi

Oggetto: **novità in materia di lavoro e previdenza**

## **NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI**

L'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto diverse novità in materia di compensazione orizzontale dei crediti fiscali mediante i modelli F24. Le novità riguardano:

- le compensazioni per le imposte sui redditi;
- le compensazioni dei crediti iva;
- le modalità da utilizzare per effettuare le compensazioni.

Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni presentate entro il 23 aprile scorso, continueranno ad applicarsi le regole già previste dalle disposizioni vigenti senza tenere conto delle successive modifiche ed integrazioni.

Le compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'imposta regionale sulle attività produttive, che emergono dalle dichiarazioni presentate fino al 23 aprile 2017, potranno essere compensate per importi fino a € 15.000 euro anche se alle stesse non è stato apposto il visto di conformità. La presentazione dal 24 aprile 2017, anche se determinata da presentazione tardiva, comporta l'applicabilità della nuova disciplina e quindi l'obbligo del visto di conformità per la compensazione di importi superiori a € 5.000.

Per quanto concerne i versamenti la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 57/E del 4 maggio 2017 ha fatto presente che, *in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.*

La risoluzione si limita ad evidenziare che fino a tale data l'Amministrazione finanziaria non sarà in grado di effettuare il *controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate*, ma questo non significa che la disciplina non sia da intendersi vigente dal 24 aprile 2017.

## **Compensazioni per le imposte sui redditi**

Si riduce da € 15.000 a € 5.000 annui l'obbligo di apposizione del visto di conformità alle compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Il visto di conformità deve essere apposto "relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito". La norma in esame non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione, a differenza invece di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore ai 5.000 euro per i quali la disposizione prevede che la compensazione



possa essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Il contribuente potrà procedere alla compensazione anche se è obbligato a presentare la dichiarazione fiscale, dalla quale emerge il credito oggetto di compensazione, con l'apposizione del visto di conformità.

Il visto potrà essere apposto da parte dei professionisti abilitati; in alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.

Il limite si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione: se dalla stessa dichiarazione risultano più crediti d'imposta, di natura diversa, inferiori al limite, non è necessario apporre il visto, a differenza invece dei crediti d'imposta superiori complessivamente al limite di 5.000 euro.

### **Compensazioni crediti IVA**

Si riduce da € 15.000 a € 5.000 annui il limite entro il quale la compensazione dell'imposta sul valore aggiunto non soggiace al visto di conformità. Oltre tale soglia, per procedere alla compensazione, il contribuente è obbligato preventivamente a presentare la dichiarazione fiscale dalla quale possa emergere il credito che si intende utilizzare mediante la delega F24 e far apporre il visto di conformità.

Rimane confermato l'obbligo di procedere alla compensazione del credito dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA.

### **F24 e compensazioni**

Dal 24 aprile le deleghe F24 per il pagamento di imposte e contributi dei titolari di partita IVA, contenenti crediti in compensazione relativi a:

- IVA;
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- imposta regionale sulle attività produttive;
- crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

non potranno più essere presentate presso istituti bancari e poste neanche con l'utilizzo del servizio home banking: tale preclusione riguarda anche le deleghe con saldo diverso da zero.

Gli unici canali consentiti sono:

- i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline: è necessario essere utenti abilitati ai canali e possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane;
- un professionista o un altro soggetto abilitato quale intermediario dell'Agenzia delle Entrate.

Si ritiene che tra i crediti in compensazione soggetti a tale procedura non rientrino quelli relativi al cd. bonus 80 euro previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 66/2014, anticipato dai datori di lavoro quali sostituti di imposta ai titolari di lavoro dipendente ed assimilato aventi diritto. Il bonus presenta caratteristiche di specialità rispetto agli altri crediti di imposta, in quanto il sostituto di imposta svolge un'attività di erogazione del bonus per conto dell'Agenzia delle Entrate.

Analoga esclusione si ritiene debba riguardare anche la compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale dei sostituti di imposta: si tratta di compensazioni per le quali è cambiata la modalità di recupero delle somme anticipate dai sostituti di imposta, i quali hanno effettuato un rimborso per conto dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale. Anche tali tipologie di compensazioni assumono carattere di specialità: infatti, il legislatore le ha escluse dal limite massimo di compensazione, attualmente fissato in € 700.000 per ciascun anno solare.